



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Angelina Augusta Baldissera – Presidente
- dott.ssa Vincenza Agnese - giudice
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 12739 del ruolo generale dell'anno 2016

vertente tra

GIANCARLO DENTI, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ALESSANDRA

-opponente-

e

FALL. F.D.P. S.R.L., con il patrocinio dell'avv. VASSALINI ADRIANA

-opposto-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale,

rilevato che Giancarlo Denti ha chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento F.D.P. s.r.l. per l'importo di € 3.590,30 al privilegio *ex art. 2751-bis* n. 1 c.c. a titolo di retribuzioni relative ai mesi di marzo e aprile 2014 (il rapporto di lavoro è cessato il 29.09.2014; il fallimento è stato dichiarato il 22.02.2016);

rilevato che con provvedimento del 24.6.2016 il g.d., accogliendo l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore, rigettava la domanda con la seguente motivazione: "Respinta, prescritte competenze mensili maturate nell'anno 2014 *ex art. 2955*, n. 2 c.c.";

rilevato che contro detto provvedimento ha proposto opposizione l'istante, deferendo al curatore il giuramento decisorio sul seguente capo: "Giuro, e giurando affermo di essere a conoscenza, che

dalla contabilità della società fallita [...] risulta essere stata pagata la somma di € 3.590,30 a titolo di retribuzioni maturate per i mesi di marzo 2014 e aprile 2014 al sig. Denti Giancarlo”;

rilevato che il fallimento si è costituito eccependo l’inammissibilità della richiesta di deferire il giuramento decisorio al curatore, stante la sua qualità di terzo rispetto all’imprenditore fallito;

rilevato che, ai sensi dell’art. 2736 c.c., il giuramento è chiamato “decisorio” in quanto deve riguardare circostanze che abbiano appunto valore “decisorio”, dal loro accertamento dipendendo la decisione (totale o parziale) della causa;

rilevato che nel caso in esame l’istante ha chiesto al curatore di giurare che dalla contabilità della fallita risulta essere pagata la somma insinuata;

rilevato che nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore del fallimento agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l’ammissione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito; conseguentemente, non è applicabile nei suoi confronti l’art. 2709 c.c., secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, essendo detto articolo invocabile solo nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali ultimi non è annoverabile il curatore nell’esercizio della funzione istituzionale di formazione dello stato passivo (*ex multis* Cass. civ., 15.03.2005, n. 5582);

rilevato pertanto che, quand’anche venisse accertata la circostanza dedotta nel capo del giuramento deferito al curatore, la stessa non avrebbe portata “decisoria”, *i.e.* non sarebbe in grado di definire il giudizio (in altre parole la decisione della causa non dipende dalle risultanze delle scritture contabili);

rilevato che, in caso di eccezione presuntiva, la possibilità di superare la presunzione tramite esame testimoniale (pure richiesto) è pacificamente esclusa;

ritenuto pertanto che l’opposizione debba essere rigettata;

ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite anche alla luce dell’ampia autonomia del percorso motivazionale seguito dal tribunale;

P.Q.M.

rigetta l’opposizione allo stato passivo proposta da Giancarlo Denti.

Spese compensate.

Brescia, 08/01/2019

Il Presidente
Angelina Augusta Baldissera